

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
IL RESPONSABILE
ROBERTA BIANCHEDIAssemblea Legislativa
alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it**INVIATO TRAMITE PEC**TIPO ANNO NUMERO
REG.
DEL

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGEDeliberazione di Giunta Regionale **n. 1617 del 28 settembre 2022**

PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO".

Si trasmette altresì, il parere del CAL espresso sulla proposta di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56, comma 4, del Regolamento interno.

La succitata deliberazione è disponibile sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

Roberta Bianchedi
Firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1617 del 28/09/2022

Seduta Num. 40

Questo mercoledì 28 **del mese di** Settembre
dell' anno 2022 **si è riunita in** video conferenza

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Felicori Mauro	Assessore
7) Lori Barbara	Assessore
8) Mammi Alessio	Assessore
9) Priolo Irene	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Felicori Mauro

Proposta: GPG/2022/1682 del 21/09/2022

Struttura proponente: SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO ISTITUZIONALE

Oggetto: PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO"

Iter di approvazione previsto: Progetto di legge

Responsabile del procedimento: Caterina Brancaleoni

Visto Capo Gabinetto: Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'articolo 3, della Costituzione che promuove una legislazione finanziaria ispirata alla tutela dei residenti nei Comuni con maggiore difficoltà economica
- l'articolo 117 della Costituzione che disciplina la potestà legislativa delle regioni
- il combinato disposto degli articoli 118 e 119, della Costituzione che impone l'attivazione di meccanismi di solidarietà nei confronti delle comunità in squilibrio finanziario da parte del livello di governo superiore
- il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ai sensi del combinato disposto dei principi contabili generali dell'allegato 1 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Considerato che la Regione intende continuare il percorso di collaborazione tra le istituzioni locali nell'ottica della stabilità istituzionale e finanziaria nel proprio territorio;

Tenuto conto, nonostante il comportamento in generale virtuoso dei comuni emiliano-romagnoli, che, in alcuni territori comunali si sono palesate situazioni di squilibrio finanziario, la Regione ritiene necessario di procedere all'istituzione di un Fondo di erogazione allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e favorire misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario;

Valutata, altresì, l'opportunità di promuovere un sistema di attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali, in particolare, di ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico-organizzativo-finanziario;

Tenuto conto, altresì, della delibera di parifica del rendiconto generale regionale dell'esercizio 2020 della Corte dei conti che ha sottolineato come la valorizzazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della riduzione della sperequazione tra i livelli dei servizi erogati dagli enti di base nelle comunità più povere e in quelle più ricche debba trovare "ulteriori e più probanti, momenti di sintesi e di necessaria emersione, anche mediante

la palesata - nella nota regionale - valutazione "se accorpate organicamente tutti i suddetti strumenti in una norma regionale destinate alle autonomie locali"" (delibera di parifica n. 113/2021/PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti-Emilia-Romagna);

Visto, per quanto concerne il potere di iniziativa per leggi e regolamenti, l'art. 46, comma 5, dello Statuto regionale;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 49 e seguenti dello Statuto regionale, di proporre all'Assemblea Legislativa regionale l'approvazione del progetto di legge regionale "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario", composto da 9 articoli, corredato dalla relazione illustrativa e dalla scheda tecnico-finanziaria, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Considerato che la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di legge di cui all'Allegato 2 è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi, Titolo 1 Spese correnti "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", del bilancio di previsione 2022-2024;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali con protocollo 912555.I del 21/09/2022, espresso nella seduta del 20/09/2022;

Visti, inoltre:

- il D. lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42" e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 19 "Disposizioni collegate alla Legge Regionale di Stabilità per il 2022";
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n.20 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (legge di Stabilità regionale 2022);

- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 2276/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la legge regionale 28 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la legge regionale 28 luglio 2022, n. 10 "Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la propria deliberazione n. 1354/2022 "Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 771 del 24/05/2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art.1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n.43 del 2001;
- n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n.80/2021" e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di

pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

- n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 1224/2022 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 adottato con delibera di giunta regionale n. 1264/2021. Monitoraggio intermedio e adeguamenti non onerosi al mutato contesto organizzativo e normativo. Approvazione”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 6089 del 31 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione Organizzativa”;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 16715 del 6 settembre 2022 “Proroga degli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti con contratto a tempo determinato e degli incarichi dirigenziali ad interim nell’ambito della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria Deliberazione n.468/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino istituzionale Paolo Calvano;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a)** di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di legge recante "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario", costituito da 9 articoli, di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b)** di approvare la Relazione illustrativa e la Scheda tecnico-finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 3, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- c)** di trasmettere all'Assemblea Legislativa il progetto di legge di cui alla precedente lettera a), per l'approvazione ai sensi dell'articolo 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- d)** di disporre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art.7 bis, comma 3, del D. lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
- e)** di pubblicare la relazione illustrativa e il progetto di legge, allegati alla presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Allegato 1

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO DI LEGGE DI GIUNTA REGIONALE
“DISPOSIZIONI PER L’ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI
DELL’EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO”**

Con il presente progetto di legge la Regione promuove la stabilità istituzionale degli enti locali e in particolare mira a ottenere la stabilità finanziaria dei comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e favorisce misure mirate al superamento di dette situazioni finanziarie.

L’istituzione di un fondo di erogazione a sostegno dei comuni in squilibrio finanziario ha lo scopo di superare le situazioni di squilibrio e prevenire il dissesto finanziario. Le strutture regionali competenti sono, inoltre, investite di attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali, in particolare, di interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e di ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

La legge promuove lo sviluppo degli strumenti informativi di libero accesso già in essere.

I destinatari del Fondo sono i comuni in situazione di predissesto che abbiano cioè deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quei comuni che devono adottare misure correttive allo scopo del ripristino dell’equilibrio, in ragione degli esiti dei controlli della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 148-bis TUEL. Possono essere altresì destinatari del fondo quei comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati con delibera di Giunta regionale.

Le modalità, i criteri, la ripartizione e la destinazione delle risorse sono stabilite con delibera di Giunta, la quale potrà tener conto anche della dimensione demografica dell’ente beneficiario.

Sono state definite determinate categorie di comuni escluse dalla partecipazione al Fondo poiché ricadono in uno o più casi delineati dagli articoli 141, (ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1)), 227, comma 2-bis e 143 del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs.267/2000) o poiché si ritrovano in dissesto finanziario.

I comuni contemplati dal progetto di legge, qualora interessati, possono fare richiesta di partecipazione al Fondo tramite manifestazione di interesse, a seguito di avviso pubblicato indetto dalla Giunta Regionale. La concessione dei contributi del Fondo è vincolata alla sottoscrizione di un accordo con la Regione Emilia-Romagna ex art.15 l.241/1990, denominato “Accordo di Programma”, definito dall’articolo 3 del presente progetto di legge.

In particolare, l’accordo di programma individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari. L’accordo consente, quindi, di accompagnare i comuni coinvolti in processi di riordino, in adozione di misure organizzative e nel potenziamento della propria gestione tributaria e contabile.

Al fine di valutare le manifestazioni di interesse e il corretto adempimento dell’accordo di programma è istituita una Commissione tecnica di valutazione, la cui composizione e funzionamento sono decisi con delibera di Giunta regionale. È peraltro previsto un meccanismo di silenzio-assenso sulla verifica della realizzazione delle azioni previste in accordo di programma.

Sono state inoltre previste misure finanziarie straordinarie per gli enti locali di nuovo ingresso nella Regione Emilia-Romagna. Al fine di consentire la compiuta transizione nell’ordinamento regionale la Giunta, infatti, può definire modalità di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso.

La norma finanziaria prevede come fare fronte agli oneri derivanti dalla presente legge.

È stata inserita nel progetto di legge una clausola valutativa che consente il controllo dell'attuazione del Fondo di erogazione e delle misure straordinarie da parte dell'Assemblea legislativa.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e ne declina gli obiettivi.

L'articolo 2 istituisce il Fondo e ne regola l'accesso. Individua i soggetti che possono partecipare al fondo, prevede le cause di esclusione, le condizioni per la concessione dei contributi e la loro revoca.

L'articolo 3 regola la stipulazione di un accordo amministrativo tra Regione e singolo comune allo scopo della concessione dei contributi riconosciuti e al fine di ripristinare gli equilibri economici-finanziari dell'ente locale.

L'articolo 4 istituisce la Commissione tecnica di valutazione e ne individua le finalità. Verifica la relazione sullo stato di realizzazione delle azioni previste nell'accordo amministrativo siglato tra la Regione e il Comune. Prevede il meccanismo di silenzio-assenso di verifica della realizzazione delle azioni dell'accordo di programma.

L'articolo 5 prevede la promozione di un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale e il supporto ai comuni con analisi finanziarie e con attività di assistenza, in particolare per: interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e l'ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

L'articolo 6 prevede l'erogazione di misure finanziarie straordinarie allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale dei comuni di nuovo ingresso.

L'articolo 7 indica come far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 8 contempla la clausola valutativa che assegna, tra l'altro, il compito alla Giunta regionale di presentare alla competente commissione assembleare una relazione che contiene informazioni: sulle somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario; sul numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate; sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 ed i risultati ottenuti; sulle eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione; è prevista, altresì, una relazione da parte della Giunta sull'attuazione delle misure straordinarie.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della presente legge regionale dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 2

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEI COMUNI DELL'EMILIA-ROMAGNA IN SITUAZIONI DI SQUILIBRIO FINANZIARIO

Articolo 1

Finalità della legge

1. La presente legge detta disposizioni al fine di favorire la stabilità del sistema istituzionale degli enti locali della Regione, in particolare allo scopo di promuovere la stabilità finanziaria dei comuni.
2. L'obiettivo del presente intervento normativo è prevenire nei comuni situazioni di dissesto finanziario e favorire l'adozione di misure mirate al superamento delle situazioni di squilibrio finanziario.

Articolo 2

Istituzione del Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario

1. In attuazione del principio di sussidiarietà e dell'articolo 3 della Costituzione e in considerazione delle finalità di cui all'articolo 1, è istituito il "Fondo di erogazione per i comuni in squilibrio finanziario" destinato ai comuni della Regione Emilia-Romagna che si trovano in situazione di squilibrio finanziario allo scopo di prevenire il dissesto finanziario e di ripristinare gli equilibri finanziari.
2. I beneficiari dei contributi straordinari del citato fondo sono:
 - a) i comuni che hanno deliberato sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 - b) i comuni che hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 148-bis del medesimo decreto legislativo;
 - c) i comuni che si trovano in determinate situazioni di squilibrio finanziario definite da indicatori finanziari, individuati dalla Giunta.
3. La Giunta regionale definisce i criteri, le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, di ripartizione, di destinazione e le modalità di liquidazione dei contributi dello stesso che potranno eventualmente essere ponderati anche da situazioni di fragilità socioeconomico territoriale, di disagio strutturale, tenuto conto della dimensione demografica dei comuni. La Giunta regionale può adeguare i criteri, le modalità di ripartizione e destinazione dei contributi in occasione dell'emanazione di avviso pubblico annuale.
4. I comuni interessati possono chiedere di partecipare al Fondo tramite manifestazione di interesse a seguito dell'avviso pubblico di cui al comma 3.
5. La concessione del contributo è vincolata alla sottoscrizione dell'"Accordo di Programma" di cui all'articolo 3. I comuni non possono presentare una nuova manifestazione di interesse per la durata dell'"Accordo di Programma" già sottoscritto.
6. Sono esclusi dalla partecipazione al Fondo i comuni che ricadono:
 - a) in uno o più casi indicati dall'articolo 141, ad esclusione del comma 1, lettera b), numero 1) del decreto legislativo n. 267 del 2000;
 - b) nel caso dell'articolo 227, comma 2-bis del medesimo decreto legislativo;
 - c) nel caso dell'articolo 143 del medesimo decreto legislativo.
7. Sono, altresì, esclusi quei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 267 del 2000 o quei comuni ai cui consiglieri è stata notificata la lettera del Prefetto di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

8. Il contributo può essere revocato qualora il comune beneficiario non adempia ad una o più azioni convenute nell'“Accordo di Programma”. Il contributo è, altresì, revocato qualora il comune beneficiario incorra in una delle situazioni descritte al comma 6 di cui sopra.

Articolo 3

Accordo di Programma

1. I comuni, a seguito dell'accoglimento della manifestazione di interesse, stipulano un accordo con la Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), denominato “Accordo di Programma”. L'“Accordo di Programma”, di durata massima triennale, individua azioni e cronoprogramma che i comuni si impegnano a realizzare allo scopo di ripristinare gli equilibri economico-finanziari.
2. La Giunta regionale adotta, con proprio atto, lo schema-tipo di “Accordo di Programma”.
3. Il contributo concesso è destinato a quanto previsto dall'“Accordo di Programma”.
4. A conclusione di una o più azioni previste nell' “Accordo di Programma” il comune produce una relazione sull'avvenuta realizzazione delle stesse.

Articolo 4

Commissione tecnica di valutazione e verifica delle azioni

1. La Giunta regionale istituisce, definendone la composizione ed il funzionamento, la Commissione tecnica di valutazione delle manifestazioni di interesse e di verifica della realizzazione dell'“Accordo di Programma”. La partecipazione alla Commissione tecnica non comporta oneri finanziari per la Regione e non dà diritto a compensi e rimborsi spese.
2. La Commissione tecnica di valutazione, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione di cui all'articolo 3, comma 4, notifica al Comune interessato le proprie osservazioni. Trascorsi i trenta giorni del periodo precedente senza che la Commissione abbia notificato le proprie osservazioni la verifica sulla realizzazione delle azioni dell'“Accordo di Programma” è superata con esito positivo.

Articolo 5

Assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali

1. La Regione promuove un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale. È predisposta una piattaforma informatica in grado di rappresentare i principali valori contabili degli enti locali di modo da creare indicatori ed alert finalizzati alla prevenzione di situazioni di gravi squilibri finanziari dei comuni.
2. La Regione supporta i comuni con analisi finanziarie anche connesse ai fondi statali.
3. Le strutture regionali competenti svolgono attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali ed in particolare:
 - a) interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio;
 - b) ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria.

Articolo 6

Misure finanziarie straordinarie per i nuovi comuni della Regione Emilia-Romagna

1. Allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale, la Giunta può definire modalità per l'erogazione di misure straordinarie ai comuni di nuovo ingresso in Regione Emilia-Romagna da non oltre tre anni dall'avvenuta entrata in vigore della legge regionale in attuazione della legge nazionale di distacco.

Articolo 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 50.000.00 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2024, la Regione fa fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti, "Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2024, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Articolo 8

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione del Fondo di erogazione della presente legge e sulle misure straordinarie di cui all'articolo 6 e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione che contiene le seguenti informazioni:

a) relativamente all'attuazione del Fondo di erogazione:

- 1) le somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario del Fondo di erogazione;
- 2) il numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate;
- 3) l'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 ed i risultati ottenuti;
- 4) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione.

b) relativamente all'attuazione delle misure straordinarie di cui all'articolo 6:

- 1) declinazione delle modalità di erogazione delle misure straordinarie;
- 2) somme stanziare, numero dei destinatari e importo dei finanziamenti concessi distinti per comune beneficiario;

- 3) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione delle misure straordinarie.
2. I comuni beneficiari dei contributi, di cui all'articolo 1, comma 3, comunicano alla Regione, previa richiesta, le informazioni necessarie alla valutazione degli effetti del Fondo e delle misure straordinarie della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 1 deve evidenziare la congruità delle azioni realizzate degli accordi di programma rispetto alle finalità del Fondo definite dall'articolo 1 della presente legge e delle misure straordinarie di cui all'articolo 6 e i benefici conseguiti dai comuni che hanno beneficiato dei contributi straordinari della presente legge.
4. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Articolo 9 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Allegato 3

Scheda tecnico-finanziaria al progetto di legge recante "Disposizioni per l'istituzione di un fondo a sostegno dei comuni dell'Emilia-Romagna in situazioni di squilibrio finanziario"

Il presente progetto di legge promuove la stabilità istituzionale degli enti locali e in particolare mira a ottenere la stabilità finanziaria dei comuni che si trovano in situazioni di squilibrio finanziario e favorisce misure mirate al superamento di dette situazioni finanziarie.

Il presente progetto di legge prevede, quindi, l'istituzione di un fondo di erogazione a sostegno dei comuni in squilibrio finanziario allo scopo di superare le suddette situazioni di squilibrio finanziario e di prevenire il dissesto finanziario.

L'attuale situazione finanziaria dei comuni della Regione è stata riscontrata attraverso i seguenti strumenti: lo studio delle delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti che forniscono una sintesi degli squilibri finanziari dei comuni; l'analisi delle banche dati dei bilanci degli enti locali della Regione stessa (Finanza del territorio e Powerbilanci). Tali strumenti utilizzati offrono un quadro molto contenuto di situazioni di squilibrio finanziario in cui nessun comune è, al momento, in dissesto. Tutto ciò depone a determinare una congruità degli importi stanziati nella misura di 300.000 euro per gli anni 2023 e 2024 da intendersi come copertura massima degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente progetto di legge. Per l'anno 2022, si è invece prevista una spesa massima di 50.000 euro rapportando le esigenze finanziarie al periodo residuo dell'anno e in particolare prestando attenzione all'attuazione dell'articolo 6 del progetto di legge.

Le strutture regionali competenti sono, inoltre, investite di attività di assistenza e supporto amministrativo a favore degli enti locali, in particolare, di interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e di ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria. Su questo fronte il presente progetto di legge non prevede ulteriori spese perché si promuove il pieno utilizzo di strumenti informativi di libero accesso già in essere.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e ne declina gli obiettivi. La norma è di carattere generale di indirizzo e non comporta in sé oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 istituisce il Fondo e ne regola l'accesso. Individua i soggetti che possono partecipare al fondo, prevede le cause di esclusione, le condizioni per la concessione dei contributi e la loro revoca. All'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e

programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 3 regola la stipulazione di un accordo amministrativo tra Regione e singolo comune allo scopo della concessione dei contributi riconosciuti e al fine di ripristinare gli equilibri economici-finanziari dell'ente locale. Tale norma ha carattere definitorio e non genera oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 4 istituisce la Commissione tecnica di valutazione e ne individua le finalità. Verifica la relazione sullo stato di realizzazione delle azioni previste nell'accordo amministrativo siglato tra la Regione e il Comune. Prevede il meccanismo di silenzio-assenso di verifica della realizzazione delle azioni dell'accordo di programma. La norma prevede espressamente che la Commissione tecnica opera senza maggiori oneri.

L'articolo 5 prevede la promozione di un sistema informativo di libero accesso in materia di finanza locale e il supporto ai comuni con analisi finanziarie e con attività di assistenza, in particolare per: interventi formativi inerenti alla gestione del bilancio e l'ausilio in determinate situazioni di criticità giuridico organizzativo finanziaria. Tale norma dispone la promozione di strumenti informativi già in essere per cui non si prevedono ulteriori spese.

L'articolo 6 prevede l'erogazione di misure finanziarie straordinarie allo scopo di consentire la compiuta transizione nell'ordinamento regionale dei comuni di nuovo ingresso. All'attuazione di tale disposizione si provvede con le risorse regionali iscritte a bilancio nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi del bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 7 indica come far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

L'articolo 8 contempla la clausola valutativa che assegna, tra l'altro, il compito alla Giunta regionale di presentare alla competente commissione assembleare una relazione che contiene informazioni: sulle somme stanziare e l'importo dei finanziamenti concessi, distinti per comune beneficiario; sul numero delle manifestazioni di interesse presentate, accolte e finanziate; sull'attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 3 ed i risultati ottenuti; sulle eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione del Fondo di erogazione; è prevista, altresì, una relazione da parte della Giunta sull'attuazione delle

misure straordinarie. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 dispone l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DALLA LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2023	Pluriennale 2024
Nuove o maggiori spese	50.000	300.000	300.000
Minori entrate			
Totale oneri da coprire	50.000	300.000	300.000
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali	50.000	300.000	300.000
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate			
Totale mezzi di copertura	50.000	300.000	300.000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Caterina Brancaleoni, Responsabile di SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE, PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1682

IN FEDE

Caterina Brancaleoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1682

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile di SETTORE AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1682

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile di SETTORE BILANCIO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/1682

IN FEDE

Antonella Soldati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1617 del 28/09/2022

Seduta Num. 40

OMISSIS

L'assessore Segretario

Felicori Mauro

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

